Gentile Utente,

La presentazione della domanda in Saluzzo può avvenire solo previo appuntamento

DA PARTE DEI CITTADINI EFFETTIVAMENTE RESIDENTI autonomamente al link:

[https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/prenotazioni-sportello-di-saluzzo/stato-civile/cittadinanze-e-atti-dallestero/](https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/prenotazioni-sportello-di-saluzzo/stato-civile/cittadinanze-e-atti-dallestero/%20) oppure telefonando per prenotare al 0175/211403

Secondo la legge italiana, fino al giorno in cui non avrà concretamente acquisito la residenza in Italia, la competenza esclusiva in materia di cittadinanza è del Console Italiano della nazione in cui risiede. Pertanto, essendo questo Comune del tutto privo al momento di competenza, dovrà rivolgersi per qualsiasi genere di richiesta ed informazione al Consolato Italiano ubicato nel Suo paese di residenza

**La competenza del Comune scrivente subentrerà di fatto solo dopo che il diretto interessato avrà acquisito la residenza effettiva nel nostro Comune.**

L'iscrizione anagrafica nella popolazione residente in Saluzzo (da prenotare al seguente link [https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/prenotazioni-sportello-di-saluzzo/anagrafe/cambi-di-indirizzo-e-residenze/](https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/prenotazioni-sportello-di-saluzzo/anagrafe/cambi-di-indirizzo-e-residenze/%20)

è subordinata, prioritariamente, alla verifica della sussistenza della dimora abituale.

L'istanza di iscrizione anagrafica deve essere presentata al comune di dimora abituale mediante compilazione e sottoscrizione del modello ministeriale allegato alla circolare Ministero Interno n. 9 del 27 aprile 2012.

Ferma restando la competenza di cui sopra in conseguenza della quale sono escluse analisi preventive, ricerche, pareri da parte dell’Ufficio di Stato Civile di Saluzzo, si precisa che:

-      **per quanto riguarda gli atti rilasciati in formato digitale dall’Argentina, allo stato attuale l’Ufficio è in attesa di un pronunciamento definitivo da parte del Ministero dell’interno, per tramite della competente Prefettura, in merito alla conformità di tali atti all’ordinamento italiano e quindi alla possibilità di usufruirne per la ricostruzione della discendenza legittimante il riconoscimento della cittadinanza italiana, pertanto ogni procedimento avviato rientrante in questa casistica sarà sottoposto al pronunciamento che perverrà.**

-      laddove la discendenza sia per linea materna i figli non devono essere nati prima del 1948;

-      i cognomi (così come nomi, date di nascita, età errati o altre inesattezze) devono essere tutti uguali e quindi, nel caso, occorre che gli atti siano rettificati e che sia prodotta, completa di traduzione, anche la sentenza di rettifica in copia autentica integrale debitamente apostillata/legalizzata

**Avvenuta l'iscrizione anagrafica, il cittadino straniero prenderà appuntamento per presentare personalmente (accompagnato da un interprete se non in grado di interagire in autonomia in lingua italiana) apposita istanza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza che prenderà in carico la domanda e procederà alla verifica della documentazione allegata alla stessa, ed è solo in questo momento che potrà essere presentata tutta la documentazione prodotto in originale e debitamente in originale e debitamente apostillata/legalizzata secondo le norme vigenti che sarà successivamente analizzata dopo l’avvio del procedimento.**

**Si precisa inoltre che il timbro "Schengen" o la dichiarazione di presenza rendono lo straniero regolarmente soggiornante solamente per i primi tre mesi di soggiorno in Italia.**

Oltre questo termine, il cittadino straniero non è più considerato "regolarmente soggiornante" e dunque dovrà richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.

Qualora l'ufficiale d'anagrafe, nel corso del procedimento istruttorio che segue alla richiesta di iscrizione anagrafica, accerti la mancanza della dimora abituale, sarà adottato un provvedimento di annullamento dell'iscrizione, con il conseguente annullamento dell'atto relativo al riconoscimento della cittadinanza eventualmente intervenuto nel frattempo.

L’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE